

b) la mancata imposizione dell'operazione;

e quale impatto abbia su tale questione il principio di neutralità fiscale.

(¹) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 28 ottobre 2016 — Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-545/16)

(2017/C 014/33)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti

Ricorrenti: Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited

Convenuto: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il regolamento di esecuzione (UE) 2015/221 (¹) della Commissione, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, sia invalido in quanto classifica i veicoli oggetto del regolamento ai sensi del codice NC 8704 21 91 invece che del codice 8704 10.
- 2) In particolare, se il regolamento di esecuzione (UE) 2015/221 della Commissione, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, sia invalido in quanto: restringe indebitamente l'ambito di applicazione della sottovoce 8704 10; tiene conto di elementi inammissibili; è intrinsecamente incoerente; non tiene opportunamente conto delle Note esplicative, delle voci e delle Regole generali per l'interpretazione della NC; e/o omette di tenere conto dei pertinenti requisiti individuati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in relazione alla voce della NC 8704 10.

(¹) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/221 della Commissione, del 10 febbraio 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 37, pag. 1).

Impugnazione proposta il 16 novembre 2016 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 settembre 2016, causa T-386/14, Fih Holding and Fih Erhvervsbank/Commissione

(Causa C-579/16 P)

(2017/C 014/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L Flynn, K. Blanck-Putz, A. Bouchagiar, agenti)

Altra parte nel procedimento: FIH Holding A/S, FIH Erhvervsbank A/S

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 settembre 2016, notificata alla Commissione il 16 settembre 2016, nella causa T-386/14, Fih Holding e Fih Erhvervsbank/Commissione;
- pronunciarsi sul ricorso di primo grado e respingere il ricorso in quanto infondato in diritto, e
- condannare i convenuti e ricorrenti in primo grado alle spese del procedimento.

In alternativa, la ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 settembre 2016, notificata alla Commissione il 16 settembre 2016, nella causa T-386/14, Fih Holding e Fih Erhvervsbank/Commissione; e
- rinviare la causa al Tribunale affinché esamini il secondo motivo; e
- riservare le spese dei procedimenti di primo grado e di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto ritendendo che, per stabilire la sussistenza di un aiuto di Stato nelle misure del 2012, fosse richiesto alla Commissione di applicare il criterio del creditore in un'economia di mercato, con riferimento al costo che sarebbe risultato per la Danimarca qualora non avesse adottato tali misure. Tale constatazione del Tribunale costituisce un errore di diritto, dal momento che il costo di cui trattasi è la conseguenza diretta della precedente concessione di aiuti di Stato da parte della Danimarca in favore della FIH e che la giurisprudenza costante della Corte chiarisce che la Commissione non può tener conto di un costo siffatto al momento di valutare se uno Stato membro abbia agito come avrebbe fatto un operatore in un'economia di mercato.
